

## MOBILITÀ 2004/2005: I DESTINATARI

*a cura di Libero Tassella, dalla Gilda di Napoli, 2/2/2004*

Possono presentare domanda di mobilità entro il 28.2.2004 il personale docente ed educativo con rapporto di lavoro a tempo indeterminato con o senza sede di titolarità.

In attuazione di quanto previsto dalla legge 124/99, il personale docente assunto con decorrenza giuridica uguale o successiva all'1.9.1999, con esclusione del personale docente di cui all'art. 21 della legge 104/92 (portatori di handicap con un grado di invalidità superiore a 2/3 o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella "A" annessa alla legge 10.8.1950, n. 648) non può partecipare ai trasferimenti per altra provincia per un triennio a far data dalla decorrenza giuridica della nomina in ruolo. Non può altresì partecipare ad altra sede della stessa provincia di assunzione per un biennio a far data dalla decorrenza giuridica della nomina in ruolo.

Può produrre domanda di trasferimento per l'a.s. 2004/2005 in ambito provinciale il personale docente assunto con decorrenza giuridica 1.9.2002 o precedente ed in ambito interprovinciale il personale assunto con decorrenza giuridica 1.9.2001 o precedente.

Il personale docente assunto con contratto a tempo indeterminato su sede provvisoria, al fine di ottenere la sede definitiva nell'ambito della provincia di titolarità, partecipa alla seconda fase del movimento contestualmente all'altro personale titolare nella provincia. Tale personale docente potrà tuttavia, partecipare alla mobilità annuale (assegnazione provvisoria ed utilizzazione) alle condizioni e nei limiti che saranno definiti nel relativo CCNI.

Il personale docente titolare di cattedra o posto in scuole oggetto di dimensionamento, soppressione o contrazione di organico, individuato soprannumerario, ha diritto a partecipare a domanda alle operazioni di mobilità in base ai criteri riportati nelle specifiche disposizioni contenute nel Contratto Integrativo.

I docenti con contratto a tempo indeterminato, a condizione che, al momento della presentazione della domanda, abbiano superato il periodo di prova e che siano in possesso del titolo di studio e della specifica abilitazione, possono partecipare alla mobilità professionale: passaggio di ruolo, passaggio di cattedra.

Il personale docente in soprannumero, individuato tale dopo il 28.2.2004, oltre alla domanda di trasferimento può presentare, se in possesso della specifica abilitazione, anche la domanda di mobilità professionale dopo i termini stabiliti dall'OM n. 9 del 28.1.2004 (28.2.2004). Analogamente a quanto previsto per il docente soprannumerario, può presentare domanda di mobilità professionale oltre il 28.2.2004, il personale docente che consegua il titolo da abilitazione attraverso i concorsi per esami e titoli o le sessioni riservate.

Può chiedere il passaggio di ruolo <sup>(1)</sup>

- nel ruolo del personale educativo

1. insegnanti di scuola materna
2. insegnanti di scuola elementare
3. insegnanti di scuola media
4. insegnanti di istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica appartenenti sia ai ruoli dei laureati sia ai ruoli dei diplomati

che siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado che dia accesso a una facoltà universitaria.

- nel ruolo della scuola materna:

1. il personale insegnante di scuola elementare
2. il personale delle scuole secondarie di primo e secondo grado
3. il personale educativo
4. il personale insegnante diplomato delle scuole secondarie ed artistiche;

che sia in possesso del titolo di studio e dell'abilitazione specifica all'insegnamento nelle scuole materne.

- nel ruolo della scuola elementare:

1. il personale insegnante delle scuole materne
2. il personale delle scuole medie
3. il personale delle scuole secondarie di primo grado
4. il personale insegnante nelle scuole secondarie di secondo grado ed artistica appartenenti sia ai ruoli dei laureati sia ai ruoli dei diplomati;
5. il personale appartenente ai ruoli del personale educativo;

che sia in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento nelle scuole elementari.

- nel ruolo della scuola media:

1. il personale insegnante delle scuole materne, elementari e della scuola secondaria di secondo grado ed artistica;
2. il personale educativo;

che sia in possesso del titolo prescritto e della specifica abilitazione per le classi di concorso per le quali è prevista.

- nel ruolo della scuola secondaria di secondo grado ed artistica:

1. il personale insegnante delle scuole materne, elementari e della scuola secondaria di primo grado
2. il personale educativo
3. il personale diplomato delle scuole secondarie di secondo grado ed artistiche che aspirano a passare nei ruoli del personale insegnante e viceversa.

che sia in possesso del titolo di studio prescritto e della specifica abilitazione per le classi di concorso per le quali è prevista.

- nel ruolo del personale insegnante tecnico-pratico:

1. insegnanti di scuola materna
2. insegnanti di scuola elementare
3. personale educativo
4. insegnanti di scuola media
5. insegnanti di istituzione secondaria di secondo grado ed artistica sia ai ruoli dei laureati sia ai ruoli dei diplomati

che siano in possesso del titolo di studio di accesso alla classe di concorso della tabella C richiesta.

- nel ruolo della scuola secondaria di primo e secondo grado, su posto di sostegno:

1. il personale insegnante ed educativo che, oltre ai requisiti previsti per il passaggio richiesto, possiede anche lo specifico titolo di specializzazione per l'insegnamento sul corrispondente posto di sostegno.

Il personale insegnante tecnico-pratico o assistente di cattedra degli EELL, transitato nello Stato con la qualifica di insegnante tecnico pratico, può chiedere il passaggio di ruolo se in possesso della specifica abilitazione.

**Possono chiedere il passaggio di cattedra:**

1. i docenti rispettivamente titolari della scuola secondaria di primo grado e di secondo grado che siano in possesso della prescritta abilitazione per la classe di concorso richiesta,
2. gli insegnanti tecnico pratici o assistenti di cattedra, compresi quelli transitati dagli enti locali, che siano in possesso del titolo di studio di accesso alla classe di concorso della tabella C richiesta.

*<sup>(1)</sup> Il passaggio di ruolo può essere chiesto per un solo ordine di scuola e per una sola provincia, il passaggio di ruolo nella scuola superiore può essere richiesto anche per più province. Nell'ambito di ciascun ruolo, il passaggio può essere richiesto per più classi di concorso appartenenti allo stesso ordine e grado di scuola.*